



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI	Luigi Antonio	- Primo Presidente f.f. -
Dott. RORDORF	Renato	- Presidente di Sez. -
Dott. DI PALMA	Salvatore	- Consigliere -
Dott. BERNABAI	Renato	- rel. Consigliere -
Dott. BANDINI	Gianfranco	- Consigliere -
Dott. CURZIO	Pietro	- Consigliere -
Dott. AMBROSIO	Annamaria	- Consigliere -
Dott. VIRGILIO	Biagio	- Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO	Maria Rosaria	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26139/2010 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GUGLIELMI ROBERTO, per delega in calce al ricorso;

ricorrente -

contro

B.L., nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della Bali s.a.s. di Bagnulo e C, B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato ZEMA DEMETRIO, che li



rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE PASQUALE FRANCESCO, per delega a margine del controricorso;

controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1051/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito l'Avvocato Francesco Paolo IOSSA;

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 maggio 2006 il sig. S.P. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino i sigg. B.L. e B.A., figli della propria sorella - in proprio, e la prima anche nella qualità di socia accomandataria della Bali s.a.s. di Bagnulo Luana & C. - esponendo - che la predetta società, avente ad oggetto la gestione di un bar, era stata costituita formalmente dai soli convenuti, nelle rispettive vesti di accomandataria ed accomandante, per poter fruire degli incentivi per la giovane imprenditoria femminile; - che peraltro egli aveva provveduto alla ristrutturazione dei locali, ai rapporti con i fornitori e prestato quotidianamente la propria opera nella conduzione del bar, fino al 31 ottobre 2002, data in cui aveva cessato la collaborazione, stante l'altrui rifiuto di consentirgli l'ingresso nella società.

Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti dell'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ., chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 11.362,00 a titolo di mantenimento e di Euro 71.233,00 quale quota del valore



degli incrementi a lui spettante; oltre alla percentuale degli utili, da accertare in corso di giudizio.

Nel costituirsi ritualmente, i sigg. B.L. e A. eccepivano l'insussistenza dell'impresa familiare, incompatibile con la struttura societaria, e contestavano nei merito le avverse allegazioni sullo svolgimento concreto del rapporto.

Dopo l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, il Tribunale di Torino con sentenza 14 novembre 2008 accertava la sussistenza di un'impresa familiare dal 2 novembre 1999 al 31 ottobre 2002 e per l'effetto condannava la sig.ra B.L. al pagamento della somma di Euro 22.356,43 a titolo di partecipazione agli utili e di Euro 47.500,00 quale incremento di valore dell'azienda; oltre interessi, rivalutazione e rifusione delle spese di giudizio.

Rigettava, invece, la domanda nei confronti di B.A., con compensazione delle spese di lite.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d'appello di Torino, con sentenza 5 novembre 2009, rigettava le domande; compensando per intero le spese dei due gradi di giudizio, in considerazione del contrasto giurisprudenziale vigente in ordine alla compatibilità dell'impresa familiare con la forma societaria.

Motivava.

- che meritava adesione l'indirizzo negativo sulla predetta questione di diritto, dal momento che solo nell'impresa individuale era configurabile la collaborazione lavorativa svolta da un familiare del titolare, oggetto di tutela legale; laddove il medesimo apporto, in ragione del vincolo di parentela, non era certo ipotizzabile in favore di una società, ma solo, eventualmente, di un singolo socio, cui non poteva però riconoscersi la qualità di imprenditore, presupposta dalla norma;
- che tale incompatibilità logica emergeva dalla stessa sentenza di primo grado, che aveva condannato al pagamento della quota degli utili e dell'incremento di valore



dell'azienda la sola socia accomandataria: in tal modo, implicitamente negando la configurabilità del rapporto obbligatorio nei confronti di un imprenditore collettivo.

Avverso la sentenza, non notificata, il S. proponeva ricorso per cassazione in unico motivo, notificato il 4 novembre 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Deduceva la violazione dell'art. 230 bis cod. civ. in una fattispecie di società personale costituita solo da soggetti legati da un rapporto di parentela: per la quale sussisteva, quindi, l'*eadem ratio* della tutela legale del lavoro, prevista nell'ambito di un'attività commerciale svolta da un aggregato familiare.

Resistevano con controricorso la sig.ra B.L., in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante della BALI s.a.s. di Bagnulo e C, nonché il sig. B.A..

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, cui il ricorso era stata assegnato, lo rimetteva alle sezioni unite, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità dell'impresa familiare con la forma societaria.

All'udienza del 16 settembre 2014 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le incertezze ermeneutiche rivelate dal contrasto giurisprudenziale traggono origine dalla mancata previsione testuale, nell'art. 230 *bis* cod. civ., dell'esercizio in forma societaria di un'impresa familiare: nel cui ambito possa trovare, del pari, applicazione la tutela speciale del lavoro innovativamente introdotta dalla riforma del diritto di famiglia: senza dubbio modulata, *prima facie*, sulla figura dell'imprenditore individuale.

Il silenzio della norma sulla forma alternativa dell'imprenditore collettivo si palesa di non univoca lettura, dando luogo, oggettivamente, al dubbio se esso corrisponda ad una deliberata *mens legis*, o non sia piuttosto il portato di un'enunciazione sintetica, applicativa del principio di economicità (ipotesi del legislatore non ridondante), secondo cui la ripetizione logora la forza persuasiva dei messaggi e si giustifica solo se



aggiunga un *novum*, non contenuto implicitamente nella proposizione principale: tecnica normativa di non infrequente riscontro, che lascia spazio all'integrazione della fattispecie in via ermeneutica.

Un primo indirizzo, partendo dal riconoscimento della natura eccezionale della norma, ne esclude l'applicazione all'impresa in forma societaria sul presupposto che sarebbe il frutto di una non consentita interpretazione analogica, e non solo estensiva, nell'ambito di una lacuna c.d. impropria, significativa dell'inequivoca volontà del legislatore *ad excludendum*, in omaggio al noto broccardo "*ubi lex dixit voluit...*" (art. 14 disp. gen.). Il principio di diritto, pur affermato da questa Corte in ordine al diverso problema del riconoscimento di un'impresa familiare all'interno di una famiglia di fatto (Cass., sez. 2, 29 novembre 2004 n. 22405; Cass., sez. lavoro, 2 maggio 1994 n.4204), riuscirebbe risolutivo, in astratto, anche del problema in esame, dal momento che la dizione dell'art. 230 *bis* cod. civ., incentrata sulla nozione soggettiva dei familiari dell'imprenditore (identificati entro precisi gradi di parentela ed affinità), non potrebbe applicarsi al familiare del socio, a copertura di un obiettivo vuoto di disciplina legale, se non in virtù di analogia *legis*.

Ma la tesi della natura eccezionale non appare convincente.

Al riguardo, si osserva come siffatta qualificazione discenda, in sede concettuale, dal contrasto con principi e valori generali accolti nell'ordinamento, la cui deroga sia giustificata solo entro gli stretti limiti letterali dell'enunciato.

In questo senso, il connotato dell'eccezionalità, genericamente definito dall'art. 14 disp. gen. ("leggi che fanno eccezioni alla regola generale o ad altre leggi"), trovava una più puntuale configurazione nel precedente storico dell'art. 4 preleggi al c.c. 1865 ("leggi che restringono il libero esercizio dei diritti"); ed in tale accezione non si confà, con tutta evidenza, alla fattispecie in esame, in cui si riconoscono diritti patrimoniali a chi abbia erogato prestazioni utili all'imprenditore.



Appare quindi corretto parlare, piuttosto, di un istituto autonomo - cui si può riconoscere natura speciale, ma non eccezionale - creato *ex novo* nell'ambito della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151) con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali.

La medesima opinione negativa sull'applicabilità dell'art. 230 *bis* cod. civ. all'impresa societaria è svolta, con iter argomentativo diverso, da Cass., sez. lavoro, 6 agosto 2003 n. 11.881 (alla quale aderisce espressamente la Corte d'appello di Torino nella sentenza impugnata), la cui *ratio decidendi* valorizza il presupposto sostanziale della fattispecie astratta, costituito dal rapporto di parentela (o affinità) con l'imprenditore - qualifica, spettante solo alla società, e non pure al socio - in cui favore il familiare presta la sua attività di lavoro: tanto più se questa sia erogata all'interno del nucleo familiare, e dunque senz'alcun collegamento diretto con l'impresa. Esito finale di tale ricostruzione esegetica è l'esclusione di una compresenza di rapporti: l'uno fondato sul contratto di società tra il debitore e terzi soci; e l'altro derivante dal vincolo di subordinazione al primo di un suo familiare.

Ad essa si contrappone il diverso indirizzo giurisprudenziale, sostenuto da parte della dottrina, che, ravvisando più o meno esplicitamente nell'impresa familiare dei tratti associativi, ne riconosce in linea di principio estensibile la disciplina anche ad attività continuative di lavoro svolte dal parente o affine del soggetto beneficiario, partecipe di una società, pur se con terzi estranei all'aggregato familiare: con i riflessi patrimoniali previsti dall'art. 230 *bis* cod. civ., pur se limitati, naturalmente, alla quota di partecipazione (Cass., sez. lavoro, 23 settembre 2004 n. 19116; Cass., sez. lavoro, 19 ottobre 2000 n. 13861).

La suddetta tesi interpretativa si articola, poi, in un ampio spettro di variazioni dottrinarie, in funzione del tipo di società e della posizione, più o meno preminente al suo interno, del socio tenuto alle prestazioni economiche in favore del familiare.



Sotto il primo profilo, appare diffusa l'esclusione delle società di capitali dal perimetro applicativo dell'art. 230 *bis* cod. civ. - non senza aperture possibiliste, peraltro, in tema di s.p.a. ed s.r.l. unipersonali; ed anzi, riguardo alle s.r.l., financo se plurisoggettive, in virtù della connotazione personale più accentuata acquisita con la riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6 del 2003), che le renderebbe configurabili, secondo una diffusa opinione, ad una società di persone a responsabilità limitata.

Per altro verso, la tesi in esame, pur ristretta entro i confini delle società di persone, palesa poi ulteriori divergenze interpretative nell'identificazione del socio obbligato: alternativamente identificato nel titolare dell'effettivo potere di gestione - e dunque nell'amministratore: con esclusione, ad es., del socio accomandante - o invece in ciascun socio, indipendentemente dal suo peso e ruolo, nei limiti della quota di spettanza.

Ai fini della soluzione del problema in scrutinio, vanno altresì ricordati ulteriori precedenti giurisprudenziali, che hanno lumeggiato aspetti dell'impresa familiare rilevanti sotto il profilo ricostruttivo della fattispecie: quali, la natura individuale dell'impresa familiare (Cass., sez. lavoro, 18 gennaio 2005 n. 874; Cass., sez. lavoro, 15 aprile 2004 n. 7223; Cass., sez. lavoro 6 marzo 1999 n. 1917) ed il regime fiscale dei redditi dei familiari collaboratori (definito di lavoro, e non assimilabile quindi ad un reddito di impresa: Cass., sez. 5, 2 dicembre 2008 n. 28.558).

Così riassunto, nei suoi lineamenti essenziali, il pregresso contrasto esegetico, ritiene questo collegio di aderire alla tesi dell'incompatibilità dell'impresa familiare con la disciplina delle società di qualunque tipo.

Al riguardo, occorre premettere, in sede metodologica, la primazia, tra i canoni ermeneutici legali, del criterio letterale: emergente dallo stesso ordine prioritario di enunciazione seguito nell'art. 12 disp. gen. e riconosciuta dalla giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte (Cass., sez. 3, 21 maggio 2004 n. 9700; Cass., sez.



lavoro, 13 aprile 1996 n. 3495; Cass., sez. lavoro, 17 novembre 1993, n. 11359; Cass. sez. lavoro 26 febbraio 1983 n. 1482).

Nel contesto letterale della disposizione in esame, la scelta del legislatore di utilizzare costantemente il lemma "impresa", di carattere oggettivo, significativo dell'attività economica organizzata, piuttosto che far riferimento all'imprenditore come soggetto obbligato, resta di per sé neutra, lasciando adito alla possibile inclusione anche dell'impresa collettiva, esercitata in forma societaria: pur se già la rilevanza riconosciuta contestualmente al lavoro svolto nella famiglia fornisce un primo elemento semantico plausibilmente riferibile ad un imprenditore-persona fisica.

Ma ciò che davvero si palesa irriducibile ad una qualsiasi tipologia societaria è la disciplina patrimoniale concernente la partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche al di fuori dell'impresa: e non, quindi, in proporzione alla quota di partecipazione. E se è appropriato parlare di un diritto agli utili del socio di società di persone, (art. 2262 cod. civ., che però ammette il patto contrario) - mentre, solo una mera aspettativa compete al socio di società di capitali, in cui la distribuzione di utili dipende da una delibera assembleare o da una decisione dei soci (art. 2433 c.c. e art. 2479 c.c., comma 2, n. 1) - nessun diritto esigibile può essere reclamato, nemmeno dal socio, sui beni acquisiti al patrimonio sociale, e tanto meno sugli incrementi aziendali, "*durante societate*".

Ancor più confliggente con regole imperative del sottosistema societario appare, poi, il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio: tale, da introdurre un inedito metodo collegiale maggioritario - integrato con la presenza dei familiari dei soci - nelle decisioni concernenti l'impiego degli utili, degli incrementi e altresì la gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi; e financo la cessazione dell'impresa stessa: disciplina, in insanabile contrasto con le relative modalità di assunzione



all'interno di una società, che le vedono riservate, di volta in volta, agli amministratori o ai soci, in forme e secondo competenze distintamente previste (il più delle volte da norme inderogabili), in funzione del tipo societario, ma univoche nell'esclusione di soggetti estranei alla compagine sociale.

Siffatta conclusione appare confortata anche dalla verifica della *mens legis* (criterio teleologico).

Al riguardo, è comune l'opinione che l'istituto dell'impresa familiare, introdotto con la riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 89), in chiusura di regolamentazione del regime patrimoniale della famiglia, abbia natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile: come si evince dallo stesso incipit dell'art. 230 *bis* cod. civ. a norma ("salvo che sia configurabile un diverso rapporto"). Appare quindi coerente la conclusione che la disciplina sussidiaria dell'impresa familiare sia da intendere recessiva, nel sistema di tutele approntato, allorché non valga a riempire un vuoto normativo, stante la presenza di un rapporto tipizzato, dotato di regolamentazione compiuta ed autosufficiente.

Né vi è ragione di limitare il criterio della residualità al solo rapporto individuale tra imprenditore e familiare: e cioè quando sia ravvisabile, in concreto, un vero e proprio contratto associativo (eventualmente, nella forma della società occulta) o di scambio (associazione in partecipazione, lavoro subordinato, opera intellettuale ecc.); dovendosi altresì escludere la configurabilità stessa dell'istituto, in ragione della sua ricordata residuante, quando già in limine l'esercizio dell'impresa rivesta forma societaria.

Non per questo, dall'eventuale inconfigurabilità di un rapporto contrattuale tipico deriverebbe un assoluto vuoto di tutela del lavoro prestato dal familiare del socio (quando non connotato da mera *affectionis vel benevolentiae causa*), in contrasto con l'intenzione del legislatore ed in sospetto di incostituzionalità: restando applicabile, in



ultima analisi, il rimedio sussidiario, di chiusura, dell'arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.).

Alla luce dei rilievi suesposti, non può neppure condividersi la lettura correttiva della norma, sostenuta da una parte della dottrina e riflessa nei precedenti giurisprudenziali difformi, volta a salvare la coerenza del sistema mediante un'applicazione selettiva delle regole dettate per l'impresa familiare: e cioè, operando una destrutturazione della norma, sul discrimine tra un suo nucleo essenziale ed indefettibile, di applicazione necessaria, costituito dal diritto al mantenimento - riconoscibile anche in un rapporto tra familiare e socio - e il restante complesso di poteri (implicitamente, di riconosciuta incompatibilità con le regole societarie), che verrebbe ad assumere natura accessoria ed eventuale, nell'esclusivo ambito di un'impresa individuale.

Più che di una forzatura ortopedica, si tratterebbe di un'amputazione della norma nella parte in cui si riveli inconciliabile con il sottosistema societario, al fine di preservarne l'applicazione in parte qua in favore del familiare del socio. A questa stregua, la portata della tutela, anziché *posterius* del precetto normativo, verrebbe ad assurgere al rango di valore sovraordinato ed incondizionato, cui piegare il dato letterale. Con una forzatura ermeneutica che traligna in sostanziale infedeltà al testo.

Anche se è venuto meno l'argomento della presunzione di gratuità delle prestazioni rese nel contesto familiare - costantemente affermata prima della riforma del 1975 - deve restare fermo, infatti, il principio che l'estensione della tutela non può essere stabilita a priori, bensì vada ricostruita per via interpretativa nel rigoroso rispetto della norma positiva, nell'integrante del suo enunciato, senza arbitrarie manipolazioni.

Si aggiunga, per completezza di analisi, che l'assimilazione, in tal modo implicitamente presupposta, tra imprenditore e socio, appare altresì in contrasto con la distinzione consolidata tra le due figure; che nella prevalente giurisprudenza (Cass., sez. 1[^] 6 novembre 2006 n. 23669) e dottrina restano, per contro, ben distinte.



E' tralazia, infatti, la tesi che attribuisce alla società di persone, dotata di autonoma soggettività (artt. 2266, 2659 e 2839 cod. civ.), la qualifica di imprenditore. E sotto questo profilo, neppure la società di fatto si caratterizza per l'attenuazione della titolarità di situazioni giuridiche, pur sempre autonoma rispetto a quella dei soci, non dipendendo dalla formalizzazione del rapporto;

mentre, viene esclusa, simmetricamente, la qualità di imprenditore commerciale in capo al socio: in particolare, ai fini della dichiarazione del fallimento in estensione, laddove prevista in ragione della sua istituzionale responsabilità illimitata (L. Fall., art. 147, comma 1), che non presuppone affatto l'autonoma insolvenza personale (Cass., sez. 1, 19 maggio 2000, n. 6541; Cass., sez. 1^ 11 dicembre 2000 n. 15596) e che resta, per contro, esclusa per il socio di una società di capitali unipersonale, ove pure l'assimilazione con la figura dell'imprenditore potrebbe apparire non arbitraria (Cass., sez. 1^, 14 marzo 2014 n. 6028).

Né maggiore valore persuasivo, da ultimo, rivela il riferimento al pericolo di elusione della tutela del lavoro del familiare tramite l'adozione maliziosa di uno schermo societario. L'argomento prova troppo, giacché la creazione di un diaframma, più o meno impermeabile, tra società e socio nei rapporti obbligatori, lungi dall'essere un fenomeno patologico, costituisce l'in sé della forma societaria di gestione di un'impresa.

Alla luce dei predetti rilievi, il ricorso del S. è dunque infondato e va respinto.

Il contrasto giurisprudenziale pregresso giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014



L'INCOMPATIBILITÀ DEL REGIME DELL' IMPRESA FAMILIARE CON I MODELLI SOCIETARI

ANDREA PALMISANO

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi – 2. L'impresa familiare – 2.1. La natura giuridica – 2.2. I tratti distintivi – 3. La vicenda – 4. I principali orientamenti giurisprudenziali – 5. La conclusione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

1. La famiglia rappresentando il nucleo fondamentale su cui si fonda l'organizzazione della società contemporanea trova riconoscimento e tutela a livello costituzionale.

La famiglia, infatti, riveste una posizione elitaria, giacché rientra tra le *'formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo'*, con il delicato e arduo compito di garantire adeguate condizioni per lo sviluppo e la tutela dei suoi membri, in ossequio con i valori costituzionali di libertà ed effettiva eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale¹.

L'idea della famiglia quale *realità sociale*, ancora prima che giuridica, emerge con evidente chiarezza anche dal dettato dell'art. 29 Cost., il quale nel prevedere al primo comma che *'la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio'*, tende a valorizzare tanto l'autonomia familiare nell'organizzazione dei propri aspetti di vita garantendone una evidente tutela contro qualsivoglia

¹ L'eguaglianza rappresenta quel principio cardine dell'ordinamento giuridico, il quale nel regolarne l'intera sua struttura è strettamente connesso con l'essenza della democrazia. Né esempio l'art. 29, comma 2, Cost., che richiama l'eguaglianza "morale e giuridica" dei coniugi, quale presupposto per il matrimonio.



interferenza da parte dell'ordinamento², quanto la rilevanza dei rapporti intra familiari, quali 'rapporti etico-sociali'.

In altra direzione, autorevole dottrina³ ha sottolineato come l'idea della famiglia – in senso tecnico giuridico – fondata sul matrimonio quale unica formazione sociale tutelata dall'ordinamento e in grado, come tale, di costituire una famiglia legittima, non possa che ritenersi inadeguata e alquanto antiprogressista.

Il Codice Civile del 1942, agli albori della sua stesura, delineava un modello familiare di tipo tradizionale, incentrato sull'indissolubilità del matrimonio quale atto giuridico regolamentato dal codice civile, nonché su una netta e precisa disuguaglianza in seno ai rapporti tra i coniugi, riflettendo così l'immagine di una famiglia di stampo quasi patriarcale e disciplinata in modo autoritario.

² P. STANZIONE, *Principi generale del diritto civile*, Torino, 2011, (già in G. AUTORINO - P. STANZIONE, *Diritto di famiglia*, Torino, 2003), ove si sottolinea che «l'interpretazione sistematica da parte della dottrina nel collegare l'art. 29 Cost. all'art. 2 Cost. comporta che l'espressione "società naturale" diventa sinonimo di "formazione sociale" che riceve tutela dall'ordinamento, in quanto idonea a svolgere le funzioni essenziali che le sono proprie, legate allo svolgimento alla personalità dell'individuo».

³ P. PERLINGIERI, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrilevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, in *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, 490 (già in *Rass. dir. civ.*, 1988, 601 ss.), parla di «dogma dell'esclusività della famiglia fondata sul matrimonio». Nella misura in cui - afferma l'Autore - la convivenza *more uxorio* è una formazione sociale idonea «a formare e a sviluppare correttamente la personalità dei suoi componenti (...), occorre respingere come improbabile la qualificazione di irrilevante giuridico di un fatto incidente in modo così determinante sugli *status personarum* - intesi non nella loro anagrafica concezione - e che rappresentano l'ossatura, la giustificazione degli ordinamenti contemporanei». In tal senso anche M. BESSONE, *Favor matrimoni e regime del convivere in assenza di matrimonio*, in *Dir. Fam.*, 1979, 1192, il quale ha rilevato che 'la società naturale non è solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma anche ogni altra modalità del convivere che diventi istituzione familiare provatamente stabile e impegnativa, luogo degli affetti e comunità di interessi dove si assicura alla prole mantenimento, istruzione ed educazione in forme più efficaci e responsabili di quante ne potrebbe garantire un adempimento dei doveri dei genitori al di fuori di qualsiasi struttura di genere familiare'. Così anche F. PROSPERI, *La famiglia non «fondata sul matrimonio»*, Napoli, 1980, 83, secondo il quale «la tutela costituzionale accordata alla famiglia legittima non è di tipo «esclusivo», dovendosi estendere a tutte quelle formazioni sociali, anche a carattere familiare, che mostrino concretamente di costituire utili strumenti di tutela e di realizzazione dei valori della personalità dei loro membri». Analogamente L. MENGONI, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, 1990, 6 e, più di recente V. ZAMBRANO, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, in G. AUTORINO - P. STANZIONE (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. I, Torino, 2006.



Il modello familiare di originaria ispirazione, infatti, era caratterizzato da una struttura gerarchica improntata sulla disparità dei ruoli tra i coniugi; il tutto soprattutto a discapito della posizione rivestita dalla moglie, la quale era destinata a svolgere unicamente funzioni domestiche, senza possibilità di intervento nelle decisioni relative al governo della famiglia, ancorché se di carattere economico.

Il diritto di famiglia è stato profondamente riformato con la l. n. 151 del 1975, recante importanti modifiche nella disciplina d'interesse, configurando l'inizio di un regime di assoluta parità e uguaglianza tra i coniugi tanto nei loro rapporti personali quanto nei confronti dei figli⁴.

Oggi il fenomeno sociale della famiglia tende a identificarsi con quello di famiglia nucleare, quale comunità di coloro che si uniscono stabilmente e della loro prole, che si caratterizza per l'intenso vincolo di solidarietà e di unione civile che lega reciprocamente i suoi componenti, traducendosi in diritti e obblighi di assistenza, collaborazione e mantenimento⁵.

La famiglia, infatti, non può che essere vista quale entità di carattere sociale prima ancora che giuridico, ove il diritto può solo intervenire per regolarne taluni aspetti, soprattutto con riferimento ai profili direttamente o indirettamente patrimoniali a essa connessi⁶.

2. Il carattere residuale che avvolge l'istituto dell'impresa familiare assurge a dato tanto indiscusso quanto consolidato per gli interpreti, atteso l'*incipit* dell'art. 230-*bis*

⁴ P. STANZIONE, *Appunti sull'impresa familiare nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Not.*, 1994, 1120.

⁵ Nella consistente rete di rapporti giuridici intercorrente tra i membri della famiglia osservata in senso stretto rientrano: il diritto e l'obbligo reciproco tra i coniugi alla coabitazione, alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia; l'obbligo dei coniugi di mantenere, istruire educare i figli; la potestà dei genitori sui figli minori; il dovere dei figli di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e reddito e finché convivono con i genitori al mantenimento della famiglia.

⁶ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, in *Ed. Scientifiche Italiane*, 2015, 302 e ss.



c.c., il quale delinea una chiara clausola di salvezza ed ammette tale fattispecie '*salvo che sia configurabile un diverso rapporto*'.

Ciò comporta che l'impresa familiare sussiste allorquando le parti (i familiari) non abbiano inteso realizzare un diverso e qualificato rapporto, eventualmente identificabile in una società di fatto o in un rapporto di lavoro subordinato.

Nell'intento di circoscriverne l'ambito di applicazione, il legislatore ha previsto che l'impresa di tipo familiare prende vita quando le parti, *rectius* i familiari, sono legati da un mero rapporto di collaborazione familiare, discostato dall'archetipo del rapporto lavorativo di cui all'art. 2094 c.c., e come tale privo dei connotati tipici e degli elementi identificativi della subordinazione⁷.

La *ratio legis*, dunque, deve ritrovarsi nell'intenzione del legislatore di apprestare un'adeguata tutela del lavoro familiare – atteso il vuoto normativo evidenziatosi col tempo – confinando in una specifica area le varie situazioni di apporto lavorativo dei familiari all'impresa del congiunto e garantendo loro la possibilità di prendere parte alle decisioni più rilevanti per la gestione dell'impresa, altrimenti di prerogativa esclusiva del titolare dell'impresa⁸.

Singolare, infatti, appaiono le modalità con le quali i familiari possono prestare la propria collaborazione. In tal senso, l'apporto lavorativo può essere reso prestando la propria attività in modo continuativo all'interno dell'impresa familiare ovvero mediante lo svolgimento di lavori domestici nell'ambito della famiglia stessa, con conseguente maturazione del diritto al mantenimento nel rispetto della condizione

⁷ La differenziazione al trattamento normalmente riservato al lavoratore subordinato trova forte evidenza se si considera che il legislatore della riforma, nell'introdurre l'istituto, ha inteso porre in rilievo il profilo partecipativo, che fa dell'impresa familiare un fenomeno in cui la comunità degli affetti costituisce il naturale presupposto, così L. BALESTRA, *L'impresa familiare*, Milano, 1996, 230 e ss.. L'autore, peraltro, con riferimento al diritto al mantenimento di cui all'art. 230-*bis* c.c. afferma che «il diritto al mantenimento, rapportato alla condizione patrimoniale della famiglia, rappresenta appunto lo strumento primario di cui si è avvalso il legislatore per consolidare la comunità degli affetti che del fenomeno, costituisce il necessario substrato».

⁸ G. GHIDINI, *L'impresa familiare*, Padova, 1977, 12.



patrimoniale della famiglia, altresì, alla partecipazione degli incrementi di azienda, nonché all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro offerto.

2.1. La questione più dibattuta – tanto in dottrina quanto in sede giurisprudenziale – ha riguardato la natura giuridica di tale istituto; il quale, come si dirà *infra*, nel prevedere l'effettiva e continuativa prestazione di lavoro da parte del familiare, costituisce la fonte di un nuovo e autonomo rapporto di lavoro che assicura finalmente pieno riconoscimento e tutela al lavoro familiare.

Tale fattispecie è, infatti, munita di propri e peculiari caratteri, tali da escluderne tanto l'assimilazione ad altro diverso rapporto obbligatorio di collaborazione e/o con natura sinallagmatica (al pari del lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato e all'associazione in partecipazione), quanto la sua ricomprensione in strutture associative, caratterizzate nell'oggetto dalla partecipazione di più persone all'esercizio in comune di un'attività di impresa⁹.

Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, si sono ampiamente divise in merito alla rilevanza interna ovvero esterna del rapporto di lavoro familiare¹⁰.

Sul punto le opinioni prevalenti sono, tuttora, riconducibili a due principali e contrapposti orientamenti.

Il primo dei due, avente carattere minoritario¹¹, nonché facendo leva sull'aspetto del pieno coinvolgimento dei familiari nelle decisioni, nella gestione e nell'esercizio dell'attività economica, ha ritenuto che l'impresa familiare dovrebbe essere qualificata come impresa collettiva, affidata alla gestione paritetica dei partecipanti quali fossero tutti imprenditori, con la conseguenza che la stessa attività di impresa assumerebbe

⁹ P. STANZIONE, *op. cit.*, 1122; A. PROVERA, *Degli alimenti*, in *Commentario al codice civile*, diretto da A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1972, 2 e ss.

¹⁰ L. BALESTRA, *op. cit.*, 42.

¹¹ A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984-1988, 1376 ss.; P. PAJARDI, *Impresa familiare e fallimento*, Milano, 1988, 22 ss.; G. ALPA e L. GAROFOLI, *Manuale di diritto civile*, 2015, 284 e ss.



una sua rilevanza esterna, in quanto la titolarità di essa e la proprietà dell'azienda, in ordine agli utili, agli incrementi ed ai beni con essi acquistati, spetterebbero in comune a tutti e a ciascuno dei partecipanti, ai quali dovrebbe, pertanto, essere imputato il rischio e la responsabilità per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa stessa.

Posto che nel dettato dell'art. 230-*bis* c.c. manca qualsiasi riferimento alla persona dell'imprenditore, secondo questo primo orientamento, l'impresa familiare verrebbe definita come un fenomeno associativo a cui partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, cui spetterebbero le situazioni di contitolarità previste in termini di partecipazione agli utili, agli incrementi ed ai beni acquistati; di talché, verrebbero riconosciuti a tutti i partecipanti ampi poteri amministrativi, tipici dell'imprenditore, in ordine alle decisioni riguardanti l'impiego degli utili, la gestione straordinaria e la cessazione dell'impresa, con una divisione dei compiti che attribuirebbe l'ordinaria amministrazione, in via disgiuntiva, a tutti i partecipanti¹², così limitando la posizione sovraordinata e privilegiata propria del capo dell'impresa e ponendo, dunque, tutti i membri della famiglia lavoratrice in una posizione di parità. In tale ottica, la qualifica di coimprenditore spetterebbe a ciascuno dei familiari.

Quanto, invece, alla qualificazione giuridica quale impresa "collettiva"¹³, le opinioni tra i diversi sostenitori si stemperano in varie posizioni che non sempre collimano tra loro.

Orbene, mentre alcuni sostengono che tutti i partecipanti nell'impresa familiare siano effettivamente coimprenditori; altri viceversa, osservano che la qualità di imprenditore spetterebbe alla famiglia intesa quale nucleo unitario, il che val quanto

¹² Cons. Stato, sez. III, parere, 11 febbraio 1976 n. 89, in *Foro it.*, 1977, III, 708 (con nota critica di JANNARELLI, *Impresa e società nel nuovo diritto di famiglia*); *Giur. comm.*, 1977, I, 726; Cons. Stato, 1977, I, 1094; *Riv. not.*, 1977, 743; *Vita not.* 1977, 988; *Nuovo dir. agr.*, 1977, 349.

¹³ In giurisprudenza, per l'affermazione che l'impresa familiare costituisce un'impresa collettiva, anche con rilevanza esterna, Cass. 13 ottobre 1984 n. 5124, in *Giust. civ.*, 1985, I, 372 (con nota di M. FINOCCHIARO, *Natura associativa e rilevanza esterna dell'impresa familiare; alcune importanti precisazioni da parte della Suprema Corte*); Cass. 29 febbraio 1988 n. 2122, in *Foro it.* 1989, I, 852.



ture che in caso di fallimento anche i familiari verrebbero ad essere coinvolti¹⁴, oppure la collettività dei familiari secondo lo schema delle associazioni non riconosciute¹⁵.

Altra parte della dottrina¹⁶, invece, riconduce l'impresa familiare al modello generale della società di cui all'art. 2247 c.c. e, alternativamente, all'interno dello schema della società semplice,¹⁷ collettiva, regolare o non regolare¹⁸, di fatto¹⁹ ovvero atipica²⁰, in accomandita semplice²¹, ad un nuovo tipo di società legale²² o sui *generis*²³, finanche ad un istituto di transito verso una forma di impresa collettiva²⁴.

Alcuni esponenti in dottrina²⁵ hanno voluto distinguere, poi, tra l'utilizzo dell'espressione 'impresa a base familiare' da quella di 'impresa familiare' in senso tecnico giuridico di cui all'art.230-*bis* c.c., così evidenziando che mentre quest'ultima si riferisce all'impresa individuale a cui partecipano i familiari, con la conseguenza che viene circoscritta nella categoria delle piccolissime imprese in senso economico, la prima, invece, riguarda la piccola e media impresa strutturata in forma di società

¹⁴ A. e M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1266, i quali muovendo dall'assunto che non ogni ipotesi di esercizio collettivo dell'attività imprenditoriale dia luogo a una società, ritengono che imprenditori siano tutti i familiari partecipi; cfr. anche M. FINOCCHIARO, *Considerazioni brevissime sul fallimento dell'impresa familiare*, Milano, 1996, 672.

¹⁵ M. TAMBURRINO, *Impresa, comunione e società in agricoltura*, in *Giust. civ.* 1983, 291.

¹⁶ E. SIMONETTO, *L'impresa familiare: dubbi interpretativi e lacune normative*, in *Dir. soc.* 1976, 521.

¹⁷ C. A. GRAZIANI, *L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni*, in *Nuovo dir. agr.*, 1975, 99.

¹⁸ P. PAJARDI, *Impresa familiare e fallimento*, Milano, 1988, 25.

¹⁹ G. MARCELLI, *Considerazioni sull'impresa familiare contadina*, in *Nuovo dir. agr.* 1976, 210; cfr. anche A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1990, 896.

²⁰ F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1972, 99.

²¹ A. NIGRO, *Riflessioni sull'impresa familiare (a proposito del parere 11 febbraio 1976 del Consiglio di Stato)* in *Giur. comm.* 1977, I, 720 ss; M. MORELLO, *Sull'impresa familiare e sull'ammissibilità di sue trasformazioni in società*, in *Riv. not.* 1984, I, 1075 ss.

²² M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, Milano, 1981, 377; S. MANCINI, *Natura giuridica dell'impresa familiare*, Roma, 1992, 318.

²³ F. D. BUSNELLI, *Impresa coniugale e azienda coniugale*, Napoli, 1992, 1413 e ss.

²⁴ C. A. GRAZIANI, *op. cit.*, 683; L. BALESTRA, *op. cit.*, 77.

²⁵ P. MONTALENTI, *La società quotata*, in *Tratt. Dir. comm.*, diretto da G. COTTINO, vol. IV, 2, Padova 2004, 8.



azionaria ovvero al più di società a responsabilità limitata,²⁶ ove la proprietà del capitale è da ricondursi ad un gruppo familiare, più o meno esteso secondo i gradi delle successioni *medio-tempore* intervenute, affacciandosi anche alla grande impresa, non quotata o addirittura quotata, in cui in presenza di capitale esterno il socio di controllo è, comunque, riconducibile ad un gruppo familiare²⁷.

Intesa in tal senso, l'impresa a base familiare – diversamente dall'impresa familiare in senso stretto – diviene luogo di convergenza tra iniziativa imprenditoriale e cooperazione nell'interesse comune del lavoro salariato, fonte anche di innovazione e di internazionalizzazione²⁸.

Secondo la diversa ricostruzione – decisamente prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza²⁹ – la normativa dettata dall'art. 230-*bis* c.c., in tema di impresa familiare, non varrebbe a trasformare l'impresa in un organismo collettivo con finalità lucrative e con rilevanza esterna, bensì, sarebbe impostata nell'ottica di un'impresa individuale, configurabile come un rapporto associativo di lavoro e non di scambio, a rilevanza meramente interna.

Di guisa che, la qualifica di imprenditore sarebbe assunta solo dal familiare 'capo', il quale eserciterebbe l'attività di impresa nei rapporti a rilevanza esterna. La partecipazione da parte degli altri familiari alle decisioni imprenditoriali assumerebbe, dunque, rilevanza unicamente nei rapporti interni che intercorrono tra imprenditore e familiari.

Le argomentazioni a supporto della rilevanza meramente interna del rapporto di impresa familiare si basano, in *primis*, sul fatto che l'istituto dell'impresa familiare è

²⁶ *Il Sole 24 Ore*, 5 giugno 2011, I.

²⁷ *Corriere della sera*, 2 giugno 2011, 31.

²⁸ In questo senso, PREMIA, *L'impresa familiare: il finanziamento tra banca, equity e quotazione in borsa*, in *L'impresa familiare: modelli e risorse*, Milano, 2012, 39 e ss.

²⁹ P. STANZIONE, *op. cit.*, 1121 e ss.; F. PROIETTI, *Natura dell'impresa familiare e controversie "snaturate"*, in *Giur. civ.*, 994, I, 1, 322; M. NUZZO, *L'impresa familiare*, in *Il diritto di famiglia*, Trattato diretto da G. BONILINI e G. CATTANEO: II) *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1997; G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, Padova, 1998, 47.



sorto per l'evidente esigenza del legislatore di attribuire rilevanza giuridica a situazioni sorte fuori da schemi negoziali tipici e fondate su vincoli diversi da quelli familiari (*affectio familiae*), come quelli derivanti dal contratto associativo o di lavoro subordinato³⁰; in senso opposto, la qualificazione dell'impresa familiare quale impresa collettiva nella quale ciascun partecipante si trasformerebbe in imprenditore, si risolverebbe in una petizione di principio, determinando la scomparsa della prestazione di lavoro, atteso che il lavoro sarebbe chiaramente reso dai familiari in favore dei medesimi³¹.

Risulta, pertanto, evidente che la collocazione dei familiari partecipanti all'impresa, circoscritto in uno specifico rapporto di coniugio, di parentela e di affinità, mostra l'intento del legislatore di voler attribuire solo ad un unico soggetto il ruolo di rivestire nell'impresa, rispetto agli altri soggetti, una posizione qualificante o qualificata, ossia quella di titolare dell'impresa³².

A dare maggior considerazione a tale orientamento vi è, da un lato, la scelta originaria operata dal legislatore di collocare tale istituto nel libro II e non già nel libro V del c.c. dedicato alla disciplina dell'impresa; dall'altro, l'esigenza di tutela e di salvaguardia dei terzi, atteso che questi verrebbero danneggiati da una eventuale dichiarazione d'invalidità di decisioni interne all'impresa.

I familiari, quindi, potrebbero semplicemente prendere parte a decisioni di carattere straordinario, essendo loro preclusa ogni decisione idonea a incidere sugli effetti della gestione esterna all'impresa³³.

In tal senso, lo stesso comma 3 dell'art. 230-*bis* c.c., riconosce l'impresa familiare in quella particolare situazione ove collaborano i familiari nel grado indicato, giacché,

³⁰ Cass. sez. I, 27 giugno 1990 n. 6559, in *Giust. civ.*, 1991, I, 667.

³¹ V. COLUSSI, voce *Impresa familiare*, in *Nuovi ss. dig. it.*, Appendice, IV, Torino, 1980, 63; P. STANZIONE, *op. cit.*, 1123.

³² G. OPPO, *Impresa familiare*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Padova, 1990, 46, 486; R. COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, Torino, 1990, 75; V. COLUSSI, *op. cit.*, 75; P. STANZIONE, *op. cit.*, 1122.

³³ Cass. 2 aprile 1992, n. 4030, in *Giust. civ.*, 1992, 556.



in mancanza di una specifica previsione di legge, la semplice collaborazione non può assurgere a esercizio in comune di attività economica con fine di lucro, pertanto, non può essere estesa la titolarità dell'impresa ai familiari che prestano attività di lavoro nell'impresa³⁴.

Altro aspetto da non poter trascurare, è dato dal mancato riconoscimento in capo ai familiari di un diritto reale sui beni aziendali, la cui titolarità, piuttosto, appartiene esclusivamente al titolare dell'impresa.

Quando *supra* è confermato dal fatto che agli stessi partecipanti, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda³⁵, è attribuito un diritto di prelazione sull'intera azienda e non già sulle rispettive quote degli altri familiari. Peraltro, come si diceva, l'art. 230-*bis* c.c. attribuisce al titolare dell'impresa il potere di gestione ordinaria, mentre ai familiari partecipanti solo il potere di interferire sul compimento di atti attinenti alla gestione straordinaria³⁶.

Occorre notare però, che mentre ad avviso di alcuni l'art. 230-*bis* c.c. avrebbe previsto unicamente un diritto tipico, di natura obbligatoria nei confronti dell'imprenditore, privo di rilevanza reale,³⁷ secondo altri, soprattutto in ambito giurisprudenziale, l'art. 230-*bis* c.c. andrebbe a regolare un rapporto puramente di carattere associativo all'interno della famiglia, con l'istituzione di una solidale partecipazione di tutti i componenti della comunità familiare, agli oneri ed ai vantaggi economici connessi al loro comune lavoro, allo scopo specifico di impedire che la comunità medesima possa dare origine a rapporti di subordinazione fra i suoi membri.

³⁴ G. OPPO, *op. cit.* 493.

³⁵ *Ibidem*; M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, *L'impresa familiare*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, *Il diritto di famiglia*, tomo II, 1999, 612 e ss.

³⁶ V. COLUSSI, voce *Impresa familiare*, cit., 64; G. OPPO, *op. cit.*, 487.

³⁷ G. OPPO, *op. cit.*, 495; V. DE PAOLA e A. MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 2002, 53; Cass. 27 giugno 2002, 9391, in *Fallimento*, 2003, 174, con nota di F. MARELLI.



Ciò si tradurrebbe nella conseguenza che, nell'ambito dell'istituto dell'impresa familiare, dovrebbe essere distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare, da quello esterno, rappresentato dalla rilevanza della figura del familiare-imprenditore, quale effettivo nonché unico gestore dell'impresa³⁸.

Altra parte della dottrina³⁹, invece, ha respinto l'idea di una distinzione tra rapporti interni e rapporti esterni nell'impresa familiare, in quanto, altrimenti, si andrebbe a produrre l'equivoco inaccettabile che la comune e solidale partecipazione di tutti i familiari – senza distinzione tra i singoli prestatori di lavoro e il familiare imprenditore – possa comportare, in caso di dissesto dell'impresa, il fallimento del solo familiare che, all'esterno, si presenta come titolare del potere di gestione, con conseguente apprensione, all'attivo della massa fallimentare, del patrimonio personale del fallito, ivi compresi i beni comuni ed ancora indivisi fra i membri del gruppo⁴⁰, escludendo il coinvolgimento nella procedura fallimentare degli altri partecipanti allo stesso fenomeno di gruppo, pertanto, suscitando le giuste e pesanti critiche dei sostenitori che convengono per la natura collettiva dell'impresa familiare⁴¹.

Tale paradosso può essere evitato prendendo atto che il rapporto esistente nell'impresa familiare non può essere costruito né come rapporto associativo reale, con rilevanza esterna, né come un rapporto associativo interno del gruppo familiare, in quanto, dalla sua disciplina, non emerge né il dato della produzione in comune di un'azione – tratto identificante di ogni struttura associativa – né di un interesse collettivo di gruppo.

³⁸ Per tutti, cfr. Cass. 27 giugno 1990, n. 6559, cit., secondo cui *'il dovere giuridico di adottare a maggioranza (ancor meglio se vi è l'unanimità) le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa è diretta conseguenza dell'attribuzione in proprietà a tutti e a ciascuno, anche se in proporzione variabile fra i membri della famiglia, degli utili, degli acquisti e degli incrementi aziendali appena acquisiti al patrimonio dell'impresa, e comunque rilevabili dal bilancio familiare'*.

³⁹ Per tutti, P. PAJARDI, *op. cit.*, 22.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Cass. 27 giugno 1990 n. 6590.



Il dibattito sin qui esposto ha fatto emergere, dunque, una nozione attuale di impresa familiare fondata su tre aspetti distintivi, riscontrabili nel carattere residuale dell'istituto, nella sua natura inderogabile, dovendo essere applicata, *ex lege*, in presenza degli elementi di fatto e di diritto cui è riconducibile la fattispecie e, infine, nella valenza solo interna della normativa, atteso che la *ratio* dell'istituto è rivolta unicamente a disciplinare il rapporto tra imprenditore e i suoi familiari-collaboratori, senza alcuna rilevanza sul piano esterno.

2.2. L'art. 230-*bis* c.c., come si diceva, presuppone la rilevanza della famiglia estesa, con ciò regolamentando i rapporti che nascono all'interno di un'impresa familiare, ogniqualvolta un membro della famiglia presti in modo continuativo la propria attività lavorativa nella famiglia o nell'impresa medesima.

Allo stato attuale non esiste ancora oggi una definizione comune e generalmente accolta di impresa familiare, considerato che i suoi caratteri distintivi sono così numerosi e differenziati da rendere poco agevole una identificazione unitaria di ciò che rientra effettivamente nel cd. *family business*.

Nel corso dei primi anni sessanta la tendenza è stata quella di associare gli elementi “non razionali” dell'impresa familiare (quali i legami di parentela, di nepotismo, e gli aspetti emozionali della gestione) a quelli “razionali” volti a valorizzare l'efficienza e l'efficacia nella gestione del *business*.

Solo verso la metà degli anni ottanta si è effettivamente avvertita la necessità di riconoscere l'unicità dell'impresa familiare, in modo da attribuire a essa una propria identità più chiara e riconoscibile e da demarcarne le concrete differenze in termini di



comportamento, di *performance* e di assunzione delle decisioni rispetto alle imprese non familiari⁴².

Quanto ai presupposti di applicazione della disciplina di cui all'art. 230-*bis* c.c. – posto che di 'impresa familiare' è possibile parlare solo quando le parti non abbiano dato, in via espressa o tacita, una diversa configurazione tipica al loro rapporto – emerge la prospettiva giurisprudenziale e dottrinale che tende a qualificarla come un istituto 'non pattizio', sussistente per effetto della collaborazione continuata e coordinativa all'impresa, secondo un principio di effettività⁴³.

In tal senso, l'operatività della disciplina di cui all'art. 230-*bis* c.c. andrebbe esclusa laddove la prestazione lavorativa formi oggetto di un contratto di natura sinallagmatica o di tipo associativo fra l'imprenditore e i suoi familiari, riconducibile a una delle fattispecie tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo, dello schema società o dell'associazione in partecipazione.

Parimenti non si può prescindere dalla rilevanza anche dell'elemento volontaristico nella fattispecie dell'impresa familiare, tenuto conto del fatto che la prestazione continuativa di lavoro è pur sempre l'effetto di una scelta di vita, in vista della quale si decide di rimanere all'interno della famiglia e di non prestare alcuna attività al di fuori di essa.

E' da escludere, altresì, che la configurabilità dell'impresa familiare debba risultare necessariamente e esclusivamente da un comportamento concludente, atteso che i componenti di un gruppo familiare potrebbero decidere, anche, di formalizzare in un atto giuridico la loro volontà di regolamentare i rapporti derivanti dalla collaborazione in un'impresa di cui taluno è titolare, secondo la disciplina dell'art. 230-*bis* c.c.⁴⁴.

⁴² E. SIMONETTO, *L'impresa familiare: dubbi interpretativi e lacune normative*, in *Dir. soc.*, 1976, 519; M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, cit., 1380 ss.; V. COLUSSI, *op. cit.*, 53 e ss.

⁴³ M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, *op. cit.*, 456; P. BONTEMPI, *L'estromissione dell'unico familiare nell'ambito dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis c.c.*, in *Nuova giur. comm.*, 1993, 616.

⁴⁴ V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, III, cit., 148 e ss.; G. OPPO, *Impresa familiare*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit. 481; Cass. 6 marzo 1999 n. 1917, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, fasc. 3.



Tuttavia, pure in assenza di un espresso contratto di lavoro o associativo, diviene comunque possibile desumere – in base a elementi indiziari – se le parti intendano applicare al rapporto la normativa del lavoro subordinato (ad esempio per effetto dell’inserimento nel libro paga o di versamenti contributivi), ovvero la mera partecipazione di tutti i familiari alla gestione dell’impresa⁴⁵.

Per quanto attiene, invece, alla natura giuridica del rapporto di lavoro oggetto dell’impresa familiare, consolidato è l’orientamento giurisprudenziale nel ritenere che l’effetto *ex lege* prodotto dalla collaborazione lavorativa di cui all’art. 230-*bis* c.c. costituisca un rapporto di lavoro con obbligazioni a carico solo del familiare-imprenditore ed a favore del familiare-prestatore di lavoro, così, associando la sua posizione individuale alle sorti dell’impresa.

Ciò in termini di diritto agli utili, ai beni con questi acquistati, agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, a condizione che *medio-tempore* la prestazione abbia, però, realizzato un effettivo incremento economico del valore dell’impresa, valutato proprio in termini di utili, di beni e di incrementi aziendali⁴⁶.

Le prestazioni di lavoro rese dal familiare devono essere equivalenti a quelle che potrebbero essere rese da un estraneo alla famiglia, sia esso un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo. Inoltre, possono essere riferite a qualsiasi tipo di lavoro, sia esso intellettuale, manuale, direttivo o meramente esecutivo. Non si esclude, infatti, la possibilità che un familiare sia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sede secondaria, laddove ricorra l’impossibilità da parte del titolare di svolgere personalmente l’attività.

Certo è che tale collaborazione sarebbe, per meglio dire, riconducibile a una collaborazione all’impresa altrui che a una forma di cogestione. La gestione in

⁴⁵ Ciò tenuto sempre conto della natura residuale dell’istituto impresa familiare, introdotto per attribuire rilevanza giuridica a prestazioni di lavoro non inquadrabili in fattispecie tipiche.

⁴⁶ Cass. 2 aprile 1999, n. 3163, in *Giust.* 2000, 402.



comune di un'impresa integrerebbe, infatti, gli estremi di una società di fatto – ove questa non sia formalizzata in una delle tipologie previste dall'ordinamento – piuttosto che quelli di un'impresa familiare propriamente detta.

Altro presupposto fondamentale idoneo a identificare l'impresa familiare è la continuità della prestazione di lavoro⁴⁷ resa dal familiare, considerato che per l'ordinamento non è sufficiente un solo principio di inizio della sua esecuzione, richiedendosi, invece, che la prestazione di lavoro si traduca in un comportamento continuativo e stabilizzato nel tempo, idoneo a provare l'effettivo inserimento del familiare all'interno dell'organizzazione di lavoro della famiglia e dell'impresa, pertanto, superando ogni presunzione di gratuità della prestazione medesima⁴⁸.

La dedizione prevalente e costante del familiare lavoratore alla famiglia e all'impresa divengono elementi significativi idonei a provare l'effettività e la continuità della prestazione, lontana da qualsivoglia carattere di saltuarietà o di occasionalità che, altrimenti, la priverebbe della sua effettiva giuridicità.

La prestazione di lavoro nella famiglia deve, dunque, essere funzionale all'attività di impresa.

L'impresa, dunque, viene legalmente a costituirsi allorquando sussiste un gruppo di lavoro i cui componenti sono legati tra loro da un rapporto familiare, ove i compartecipi all'impresa godono del diritto al mantenimento nel rispetto della condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili e agli incrementi, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, essendo titolari non solo di una pretesa prioritaria al godimento immediato dei profitti, bensì anche di un diritto agli utili, sui beni acquistati con gli utili stessi e sugli incrementi, compreso l'avviamento⁴⁹.

⁴⁷ Cass. 12 marzo 1984, n.1696, in *Giust. civ. mass.* 1984, fasc. 3, 79; Cass. 26 giugno 1984, n. 3722, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2746.

⁴⁸ A. DI FRANCIA, *Il rapporto di impresa familiare*, Padova 1991, 147.

⁴⁹ A. PROVERA, *Degli alimenti*, in *Commentario al codice civile*, diretto da A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1972, 2 e ss.; D. VINCENZI AMATO, *Gli alimenti. Struttura giuridica e funzione sociale*, Milano, 1973, 26 ss.; ID, *Degli alimenti*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, IV, Milano, 1982, 805 e ss.; M. GIORGIANNI, *L'obbligazione alimentare: fondamento ed oggetto*, in *Fam. dir.*, 1994, 465 e



L'orientamento giurisprudenziale prevalente è propenso nel ritenere che gli incrementi siano di proprietà dell'imprenditore, spettando ai compartecipi solo il diritto a pretenderne una quota dopo la cessazione dell'impresa⁵⁰, atteso che la riscossione degli utili avrebbe luogo solo all'esito della cessazione dell'attività imprenditoriale o della loro collaborazione.

Tenuto conto che gli atti di gestione ordinaria competono unicamente al compartecipe che abbia assunto la qualità di imprenditore, ne deriva che agli altri diversi compartecipi possa essere riconosciuto il diritto di deliberare a maggioranza circa i modi di impiego degli utili e degli incrementi, degli indirizzi produttivi, della cessazione dell'attività d'impresa e di tutti quegli atti che, in quanto idonei ad alterare la normale consistenza dell'azienda, rientrano nel novero di una gestione di tipo straordinario.

La previsione contenuta all'art. 230-*bis* c.c. – diretta a regolare il rapporto di collaborazione nell'impresa familiare e non l'esercizio dell'attività di impresa – non attribuisce rilevanza alcuna al tipo di attività imprenditoriale, potendo essere di natura agricola, commerciale o anche civile, così come non considera fondamentale le dimensioni dell'impresa, siano esse di natura piccola, media o grande, per quanto appaia, salvo in rari casi, faticoso riscontrare gli estremi di un rapporto di lavoro familiare all'interno di imprese medio-grandi, normalmente operanti come imprese societarie⁵¹.

ss.; G. S. PENE VIDARI, *Ricerche sul diritto agli alimenti*, Torino, 1972, 6 e ss.; P. MATERA, *Famiglia e diritto: profili evolutivi di un rapporto complesso*, in *Rass. Sist. di dir. e tecniche contrattuali*, Ipsoa, 2006, 115.

⁵⁰ Cfr. Cass. 8 marzo 2011, n. 5448, ove viene affermato che *'La partecipazione agli utili per la collaborazione presso l'impresa familiare va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione, nonché dell'accrescimento della produttività dell'impresa (beni acquistati con gli utili, incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento) in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, ed è quindi condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo, infatti, gli stessi utili naturalmente destinati, salvo il caso di diverso accordo, non alla distribuzione tra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni'*.

⁵¹ G. OPPO, *Dell'impresa familiare*, in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1992, 492; M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, *Impresa familiare: le problematiche più recenti*, in *Famiglia e diritto*, 2011, fasc. 2, 191-203.



Il lavoro prestato nella famiglia, in quanto fondato sui principi dell'*affectio familiae*, non può che essere espressione del vincolo di solidarietà intra-familiare, distante dagli estremi di un lavoro subordinato, non presentando tratti di dipendenza, necessità e di gravosità che caratterizzano tale rapporto. In ragione di tanto, viene esclusa la possibilità di riscontrare all'interno del nucleo del lavoro familiare quella tipica conflittualità in termini di interessi che vede collocate su due opposte posizioni il datore di lavoro e il lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato in senso stretto, come qualsivoglia vincolo alla libertà di svolgimento della prestazione da parte del familiare medesimo⁵².

D'obbligo chiedersi – a questo punto del percorso – quali sono effettivamente i familiari indicati nella catalogazione contenuta nell'art. 230-*bis* c.c.

Il legislatore li individua rispettivamente nella persona del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e negli affini entro il secondo grado⁵³.

Ciò lascia intendere che, potendo il vincolo di coniugio costituirsi solo tra persone fisiche, nella maggioranza dei casi il presupposto per la costituzione di un rapporto di lavoro in seno ad un'impresa familiare, necessiti dell'esistenza di un'impresa alla cui titolarità è posta una persona fisica cui il prestatore è legato da uno dei vincoli in precedenza indicati, escludendosi, di tal guisa, la possibilità di individuare un'impresa familiare laddove l'attività economica sia esercitata in forma

⁵² F. GAZZONI, *op. cit.*, 312.

⁵³ Le interpretazioni più evolutive della fattispecie di cui all'art. 230-*bis* c.c. sono state orientate verso un generale riconoscimento della famiglia di fatto come centro di imputazione di rapporti giuridici familiari. Le tesi più recenti, per quanto minoritarie, ritengono che l'art. 230-*bis* c.c. sia applicabile in via analogica anche alle situazioni di convivenza di fatto. L'ostacolo letterale, rappresentato dal dettato della norma che elenca tassativamente i familiari che vi rientrano (in particolare con riguardo alla figura del coniuge), sarebbe, pertanto, solo apparente, considerato che da un punto di vista sostanziale e conforme alla *ratio* della fattispecie in oggetto, nella struttura produttiva dell'impresa la figura del coniuge risulta sovrapponibile a quella del convivente, avendo la convivenza in sé rilevanza più della formale qualifica di coniuge. La tesi predominante, invece, enfatizza la distinzione tra la famiglia di fatto e la famiglia fondata sul matrimonio, evidenziando che solo dal matrimonio possono derivare effetti giuridici particolari (intesi come veri e propri obblighi giuridici) che non si ritrovano nell'ambito della famiglia di fatto; F. D'ANGELI, *La tutela delle convivenze senza matrimonio*, Torino, 1995, 97 e ss.



collettiva o sia imputabile ad un ente giuridico, dotato o meno di personalità giuridica, quale può essere una società o un'associazione⁵⁴.

V'è, tuttavia, parte della dottrina che, pur escludendo la possibilità di configurare un'impresa familiare in riferimento ad una società di capitali, ritiene ammissibile che il titolare di un'impresa familiare possa, invece, essere anche una società di persone. Ciò non solo nel caso in cui il vincolo familiare sussista nei confronti di tutti i soci, ma anche quando lo stesso sussista nei confronti di solo uno dei soci della società⁵⁵.

Tra i familiari che hanno una tutela privilegiata, il comma 3 dell'art. 230-*bis* c.c. individua proprio il coniuge, e ciò in perfetta coerenza con la *ratio* sottesa all'istituto dell'impresa familiare e con i principi ispiratori del nuovo diritto di famiglia, che vede il paritetico riconoscimento, sia sul piano morale che su quello giuridico, della posizione rivestita dai coniugi all'interno del consorzio familiare, senza distinzioni di ruolo⁵⁶.

Resta, invece, pacifico il riconoscimento dell'esistenza di un'impresa familiare nell'ipotesi di azienda gestita dai coniugi in regime di comunione legale, considerato che la presenza di un'impresa collettiva esercitata dai coniugi in regime di comunione legale non offusca la rilevanza della relazione familiare tra il collaboratore e i gestori dell'impresa coniugale. Ciò in quanto non si impedisce il ricorso alla tutela di cui all'art. 230-*bis* c.c., con la conseguenza che, mentre da un lato la partecipazione dei coniugi alla gestione dell'impresa sarà regolata dalla disciplina della comunione legale dei beni in via esclusiva, dall'altra la collaborazione del lavoro familiare nell'ipotesi di

⁵⁴ P. STANZIONE, *op. cit.*, 1120.

⁵⁵ D. DE MARTINI, *L'impresa esercitata nell'ambito della famiglia e la tutela del lavoratore familiare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1997, I, 49; in tema di alimenti, il rinvio è, fra i tanti, a A. PROVERA, *op. cit.*, 3 e ss.; D. VINCENZI AMATO, *Gli alimenti. Struttura giuridica e funzione sociale*, Milano, 1973, 26 e ss.; ID, *Degli alimenti*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, IV, Milano, 1982; 805 e ss.; M. GIORGIANNI, *L'obbligazione alimentare: fondamento ed oggetto*, in *Fam. Dir.*, 1994, 465 e ss.

⁵⁶ Nell'ovvia considerazione che la completa equiparazione del lavoro casalingo a quello professionale, quale forma di adempimento al dovere di contribuire ai bisogni familiari, si riflette sull'ambito di applicazione residuale dell'art. 230-*bis* c.c., nella misura in cui dal campo di applicazione della stessa resta escluso il lavoro domestico dei coniugi, già preso in considerazione dall'art. 143 comma 3 c.c.



azienda gestita dai coniugi sarà regolata dalla normativa residuale tipica dell'impresa familiare⁵⁷.

La qualità di coniuge, pertanto, è riconosciuta alla persona fisica che, per effetto del matrimonio e dello scambio del consenso, acquista il relativo *status familiae*⁵⁸.

Per quanto concerne il diverso aspetto relativo alla convivenza – premesso che la stessa non va considerata come un requisito essenziale dell'impresa familiare, bensì quale elemento accidentale – viene da domandarsi se la separazione tra i coniugi, ovvero l'intervenuta pronuncia di scioglimento o la dichiarazione di nullità del matrimonio possano, eventualmente, sortire effetti sul rapporto di impresa⁵⁹.

La dottrina, riguardo all'aspetto della separazione, tenuto conto del permanere dello *status* di coniuge, esclude che la stessa possa incidere sullo svolgimento del rapporto di impresa familiare⁶⁰, riconoscendo, comunque, al coniuge imprenditore il potere di escludere il coniuge separato in presenza di una giusta causa di scioglimento del rapporto⁶¹.

L'intervenuta separazione personale dei coniugi, infatti, pur determinando la sospensione della convivenza, il venir meno della comunione legale e l'acquisto del diritto da parte di ciascuno dei coniugi a una vita separata, può solo comportare un

⁵⁷ L. BALESTRA, *op. cit.*, 165; in giurisprudenza Cass. 4 febbraio 1989, n. 712, in *Giust. civ. Mass.*, 1989, fasc. 2, 234, secondo cui con riguardo a prestazioni di lavoro rese in favore di una società di persone la presunzione di onerosità *ex art. 36 Cost.*, che contempla il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non viene meno in presenza di relazioni personali ed affettive intrattenute dal lavoratore con uno dei soci, attesa la estraneità di tale soggetto al rapporto di lavoro e alle relative prestazioni facenti capo al distinto ed autonomo soggetto costituito dalla società.

⁵⁸ G. BERTOLA, voce *Matrimonio* (diritto civile), in *Noviss. Dig. It.*, X, Torino, 1957, 358 e ss.

⁵⁹ In questo senso, esplicitamente, da ultimo, Cass. 2 maggio 1994 n. 4204, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 567, *Famiglia di diritto* 1994, 814 (con nota di M. GIORGIANNI, *Convivenza "more uxorio" e impresa familiare*); *Giur. it.* 1995, I, 1, 845 (con nota di L. BALESTRA, *Sulla rilevanza della convivenza more uxorio nell'ambito dell'impresa familiare*); *Giur. it.* 1995, I, 2112 (con nota di MASUCCI, *Subordinazione e gratuità: quale tutela per il convivente di fatto nell'impresa familiare?*); *Nuova giur. civ. comm.*; 1995, I, 278 (con nota di BERNARDINI, *Rapporto di lavoro e di collaborazione "parasubordinata" e tutela del convivente more uxorio (c.d. familiare di fatto)*); *Vita not.* 1995, 296.

⁶⁰ M. BIANCA, *Diritto civile 2, la famiglia*, Milano, 1989; Cass. 22 maggio 1991, 574.

⁶¹ R. RUFFO, *Impresa familiare e separazione personale dei coniugi*, in *Dir. Giur.* 1987, 261; L. MEZZANOTTE, *Impresa familiare e separazione personale dei coniugi*, in *Giur. merito*, 1984, I, 560.



allentamento del vincolo matrimoniale, ma senza pregiudicare la prosecuzione del rapporto di impresa familiare o l'automatico scioglimento dello stesso⁶².

Diversamente, sulla questione degli effetti dello scioglimento e della nullità del matrimonio, il più severo orientamento ritiene che la perdita dello *status* di coniuge determini la cessazione automatica del rapporto, o che costituisca una giusta causa di scioglimento del rapporto, escludendo, così, l'applicazione di regole automatiche⁶³.

3. Con la sentenza n. 23676 del 6 novembre 2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sciolto e risolto uno tra i più annosi e delicati dubbi interpretativi che hanno formato oggetto di acceso dibattito e di contrasto giurisprudenziale, aderendo definitivamente alla tesi che esclude la compatibilità dell'impresa familiare con qualsiasi tipo di società, essendo la stessa applicabile unicamente all'impresa individuale.

Il caso portato all'attenzione della Corte ha riguardato un soggetto persona fisica, congiunto di un socio accomandatario, il quale aveva chiesto al Tribunale di accertare la sussistenza dei requisiti dell'impresa familiare, con riferimento al lavoro svolto in favore della medesima impresa. Il ricorrente aveva dichiarato a proprio sostegno di essersi interessato della ristrutturazione dei locali, della gestione dei rapporti con i fornitori e di avere prestato quotidianamente la propria opera nella conduzione di un bar fino al 31 ottobre 2002, data in cui era venuta meno la sua collaborazione, a causa del rifiuto opposto dai convenuti a consentirgli l'ingresso in società. Lo stesso, quindi, ritenendo configurabili i presupposti di esistenza dell'impresa familiare, aveva agito per ottenere la condanna dei convenuti sia al pagamento della somma di euro

⁶² V. COLUSSI, voce *Impresa familiare*, in *Dir. IV, disc. priv., sez. comm. VII*, Torino, 1992, 67; G. OPPO, *Impresa familiare*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., 473; L. BALESTRA, *op. cit.*, 224.

⁶³ F. GAZZONI, *op. cit.* 313 e ss.; Si ritiene applicabile all'impresa familiare l'art. 191 c.c., inteso come espressione di un principio generale secondo cui, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, viene meno anche il regime patrimoniale della comunione, cfr. Trib. Milano, 21 giugno 1977.



11.362,00 a titolo di mantenimento, sia di euro 71.233,00 quale quota a lui spettante in corresponsione del valore degli incrementi sia, infine, della percentuale degli utili da determinarsi in corso di causa. I convenuti, costituitisi, contestavano la pretesa avversaria ed eccepivano l'incompatibilità dell'impresa familiare con una struttura di tipo societario.

La domanda del familiare/lavoratore veniva accolta in primo grado e rigettata in appello, sulla base del riconoscimento delle opposte argomentazioni. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite in ultima istanza, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato sia in punto di fatto che di diritto.

4. La mancanza di una previsione testuale all'interno dell'art. 230-*bis* c.c. riguardo all'esercizio anche in forma societaria dell'impresa familiare, a giudizio della Corte, è stata la causa delle tante incertezze sul piano ermeneutico, con particolare riguardo proprio alla natura giuridica dell'impresa familiare.

Secondo un primo indirizzo dottrinale⁶⁴, sostenuto anche in campo giurisprudenziale⁶⁵, l'impresa familiare aveva la natura giuridica di *un'associazione di persone*, tra loro legate da un vincolo di parentela o di affinità, al fine di esercitare in comune un'attività imprenditoriale. Tale associazione, meglio identificata con un'associazione non riconosciuta ovvero con una società *sui generis* o una società di fatto, avrebbe previsto il riconoscimento del potere di amministrazione dell'impresa in capo a tutti i collaboratori, in via congiunta per l'amministrazione straordinaria e in via disgiunta per l'amministrazione ordinaria⁶⁶.

⁶⁴ G. TAMBURRINO, *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia*, Torino, 1978, 250; E. SIMONETTO, *L'impresa familiare: dubbi interpretativi e lacune normative*, in *Riv. Soc.*, 1976, 521; F. D. BUSNELLI, *Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, 1397 e ss.

⁶⁵ Cons. di Stato, parere, III sezione, 11 febbraio 1976.

⁶⁶ G. BARALIS, *Appunti sull'impresa familiare*, in *Riv. Not.*, 1977, 26.



Nella prospettiva lungo cui si è posta la dottrina prevalente,⁶⁷ l'impresa familiare non può che essere qualificata quale l'impresa individuale⁶⁸, stante la possibilità di poter acquisire la qualifica di imprenditore al solo familiare che esercita l'attività d'impresa nei rapporti esterni, riservando agli altri familiari esclusivamente un diritto di partecipazione alla gestione nei rapporti interni.

La Suprema Corte, nella prima pronuncia sulla questione, aveva sostenuto la compatibilità del rapporto di impresa familiare con un'attività esercitata sotto la veste di una società di fatto, ritenendo all'occorrenza sufficiente che il previsto rapporto di coniugio, parentela, affinità, sussistesse con uno dei soci, pur precisando che la tutela del familiare collaboratore dovesse essere circoscritta alla quota del socio cui è riferibile il vincolo familiare⁶⁹.

Successivamente, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, nella sentenza del 6 agosto 2003, n. 11881⁷⁰, in un caso particolare⁷¹ si era espressa in senso opposto, in

⁶⁷ P. BENAZZO, *Commento all'art. 230-bis c.c.*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILLINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, Utet, 2012, .

⁶⁸ A sostegno di tale orientamento, oltre al dato testuale contenuto nell'art. 230-bis c.c., al terzo comma, da quale si ricava la distinzione tra la figura dell'imprenditore e del collaboratore, anche la considerazione che l'art. 29, L. 160 del 1975 (successivamente sostituito dall'art. 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), prevedendo "norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici?", distingue tra colui che è titolare ed i componenti dell'impresa medesima.

⁶⁹ Cass., 19 ottobre 2001, n. 13861, in *Famiglia*, 2001, con nota di L. BALESTRA; nella giurisprudenza di merito, in precedenza, App. Messina, 16 febbraio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 566, con nota di V. LOPILATO.

⁷⁰ Cass., 6 agosto 2003, n. 11881, in *Not.*, 2005, 156, con nota di Sabatini, *Compatibilità tra impresa familiare e società di persone*, e in *Giur. Comm.*, 2006, 2, 47, nota di D. BUTTURINI, *Sull'applicabilità dell'art. 230-bis c.c. nel caso di esercizio in forma societaria dell'impresa: "In tema di impresa familiare, non è applicabile la disciplina dell'impresa commerciale gestita da una società in nome collettivo di cui sia compartecipe il congiunto (o l'affine) del lavoratore, poiché il concetto di lavoro familiare, applicabile alle sole imprese individuali, è estraneo alle imprese collettive in genere e sociali in particolare, non essendo configurabile nell'ambito della medesima compagine la coesistenza di due rapporti, uno fondato sul contratto di società e l'altro, fra il socio e i suoi familiari, derivante dal vincolo familiare o di affinità"*.

⁷¹ Nello specifico, la moglie dell'imprenditore aveva collaborato all'attività d'impresa esercitata dal marito in forma individuale per un certo numero di anni; successivamente il marito aveva dato avvio ad una "trasformazione" dell'impresa individuale in s.n.c., con la partecipazione del fratello come socio. I giudici di legittimità in questa sede avevano riconosciuto alla moglie la veste di partecipante all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. limitatamente al periodo in cui l'impresa era stata esercitata in forma individuale, per quanto per il periodo successivo alla costituzione della società la natura della sua collaborazione non fosse, di fatto, per nulla cambiata.



particolare ritenendo corretta l'inapplicabilità dell'art. 230-bis c.c. all'impresa societaria, tenuto conto dell'esclusione di una compresenza di rapporti, di cui l'uno fondato sul contratto di società tra il debitore e i terzi soci, l'altro derivante dal vincolo di subordinazione al primo di un suo familiare.

Di segno opposto è stata, invece, un'altra interpretazione sposata dai giudici di legittimità, i quali con la sentenza n. 19116 del 23 settembre 2004, hanno ritenuto ammissibile la compatibilità tra l'art. 230-bis c.c. e la società di fatto con terzi, “nei limiti della quota societaria”; laddove nei confronti del terzo l'unico a restare socio sarebbe sempre e solo il titolare della quota⁷².

La Corte, in particolare, ha affermato che *“Il coniuge che svolga attività di lavoro familiare in favore del titolare di impresa ha diritto alla tutela prevista dall'art. 230-bis c.c., anche se l'impresa sia esercitata in forma individuale ma in società di fatto con terzi, in tale ipotesi applicandosi la disciplina di cui al citato articolo 230-bis c.c., nei limiti della quota societaria, atteso che la nozione di impresa familiare non comporta necessariamente l'esistenza di un soggetto imprenditoriale collettivo familiare e che l'istituto ha natura residuale, venendo nel suo ambito regolati i diritti corrispondenti alle prestazioni svolte dal soggetto partecipante a favore del familiare che se ne avvale, anche quando questi utilizzi tale apporto per un'attività economicamente svolta quale socio di una società di fatto”*.

A sostegno di tale orientamento, la Corte evidenzia nell'art. 230-bis c.c. diversi aspetti. In particolare, non opera alcuna distinzione tra impresa familiare e impresa collettiva, i diversi rapporti di cui all'art. 230-bis c.c. riguardano l'imprenditore e i suoi familiari, piuttosto che l'imprenditore e i terzi, la presenza di ragioni di superiore giustizia sostanziale che giustificerebbero una disciplina uniforme per le due fattispecie.

⁷² Cass., sez. lav. 23 settembre 2004, n. 19116, in *Riv. Dir. Lav.*, 2005, 544, con nota di FALERI; Conforme Cass. 19 ottobre 2000, n. 13861, in *Riv. Dir. Lav.*, 2001, 4141 (con nota di M. AGOSTINI, *Sull'applicabilità dell'art. 230-bis c.c. al familiare del socio di fatto*), in *Foro it.*, 2001, 1226 (con nota di E. BUCCIANTE); in *Fam e dir.*, 2002, 160), (con nota di PINZONE).



Tuttavia, le argomentazioni apparse più convincenti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2014 sono state quelle contenute in altre pronunce⁷³, di segno diametralmente opposto rispetto a quest'ultima, più fedeli al dato letterale della disposizione in commento.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, pur aderendo alla tesi dell'impresa individuale, ha tenuto a delineare una distinzione tra “*aspetto interno*” e “*aspetto esterno*”, ritenendo che solo con riferimento al primo aspetto l'impresa possa avere natura associativa.

Viene precisato, infatti, che dal momento in cui nell'ambito dell'impresa familiare manchi tra i familiari e la persona posta a capo dell'impresa un vincolo societario e un rapporto di lavoro subordinato, nasce spontanea una distinzione tra il rapporto associativo del gruppo familiare in fatto di regolamentazione dei vantaggi economici di ogni partecipante (cd. *aspetto interno*), e la situazione in cui l'unico gestore dell'impresa è solo il familiare imprenditore. Il quale è il solo titolare di diritti e obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi, pertanto, unico soggetto chiamato a rispondere illimitatamente (e solidalmente) con i propri beni personali – diversi dai beni comuni e indivisi dell'intero gruppo – con l'inevitabile conseguenza che il suo eventuale fallimento non si estende automaticamente ai semplici partecipanti dell'impresa familiare⁷⁴.

Superato il pregresso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto giusto aderire alla tesi dell'incompatibilità dell'impresa familiare con la disciplina delle società.

⁷³ Tra le varie devono sicuramente essere menzionate la sentenza n. 28558 del 2 dicembre 2008, la sentenza n. 874 del 18 gennaio 2005 nonché la sentenza n. 13861 del 19 ottobre 2000.

⁷⁴ Tra tutte, Cass., 27 giugno 1990, n. 6559, in *Nuova giur. Civ. comm.*, 1991, 67 (con nota di E. LUCCHINI, *La natura dell'impresa familiare e la responsabilità dei familiari collaboratori*); in *Giust. civ.*, 1991, 667 (con nota di M. FINOCCHIARO, *Considerazioni brevissime sul fallimento dell'impresa familiare*); anche Cass. SS.UU., 23 giugno 1993, n. 6951; in *Fisco*, 1993, 9366 (con nota di MOTTURA, *La trasformazione dell'impresa familiare in società di persone*). Sul punto anche P. MATERA, *Famiglia e diritto: profili evolutivi di un rapporto complesso*, in *Rass. Sist. di dir. e tecniche contrattuali*, Ipsoa, 2006, 116.



Di per sé la disposizione in tema di impresa familiare si presta – in ragione della natura degli interessi tutelati⁷⁵ – a essere configurata come una norma di copertura a carattere generale, considerato il suo obiettivo primario consistente nel creare una sorta di statuto protettivo in favore del familiare collaboratore, ogniqualevolta in cui le parti del rapporto (collaboratore familiare e imprenditore) non abbiano diversamente regolato il loro rapporto attraverso il ricorso allo strumento contrattuale⁷⁶.

Il che val a quanto dire che, il punto cardine su cui si è incentrata la valutazione delle Sezioni Unite è stato, senza dubbio, il dato letterale così come riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente⁷⁷.

Infatti, da un'esegesi letterale della disposizione esaminata, si evince l'opzione del legislatore di utilizzare la parola "impresa", di matrice e con carattere oggettivo, in luogo di "imprenditore", quale soggetto obbligato.

Le fattispecie dell'impresa familiare e delle società, inoltre, sono incompatibili avuto riguardo alla disciplina patrimoniale relativa alla partecipazione del familiare agli utili e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, che avviene in proporzione non alla quota di partecipazione, bensì alla quantità e qualità del lavoro prestato⁷⁸.

⁷⁵ Interessi consistenti nell'esigenza di offrire forme di tutela in favore del lavoro svolto in modo continuativo nell'ambito di un'attività d'impresa, il cui substrato sia rappresentato dalla comunità familiare.

⁷⁶ V. COLUSSI, voce Impresa familiare, in *Noviss. Dig. It., Appendice IV*, Torino, 1983, p. 74; G. OPPO, Dell'impresa familiare, in *Comm. dir. it. Fam.*, a cura di G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI, sub Art. 230-bis, III, Padova, 1992, p. 500; MASSINI, *Sull'adozione a maggioranza delle decisioni inerenti alla gestione straordinaria dell'impresa familiare coltivatrice ai sensi dell'art. 230-bis c.c.*, in *Giur. agr. it.*, 1989, 679; V. PANUCCIO, *L'impresa familiare*, cit., 169; V. COLUSSI, *op. cit.*, 5; F. D. BUSNELLI, *La prelazione nell'impresa familiare*, cit., 820; A. DI FRANCIA, *Il rapporto di impresa familiare*, cit., 442; G. OPPO, *Impresa familiare*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., 509; M. TANZI, voce *Impresa familiare*, cit., 11; *contra* M. CORSI, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, II, cit., 230.

⁷⁷ Cass., sez. III, 21 maggio 2004, n. 9700; Cass., sez. lavoro, 13 aprile 1996, n. 3495; Cass., sez. lavoro, 17 novembre 1993, n. 11359; Cass. sez. lavoro 26 febbraio 1983, n. 1482.

⁷⁸ Il diritto agli utili, ai beni acquistati con il loro impiego e agli incrementi è configurabile come un diritto di credito, il che non significa che il partecipante concorre con i creditori dell'impresa, perché il suo diritto può realizzarsi solo in quanto quelle attività vi siano al momento in cui il diritto sia esercitabile o esercitato, G. OPPO, in *Comm. Dir. It. Fam.*, III, 482, e ss.; V. COLUSSI, *op. cit.*, 81.



Infatti, mentre in una società di persone il socio gode di un vero e proprio diritto agli utili ed agli incrementi, in una società di capitali egli ha solo un'aspettativa, non potendo reclamare alcun diritto sui beni o sugli incrementi aziendali, in quanto la distribuzione degli utili dipende da una delibera assembleare o da una decisione dei soci (cfr. artt. 2433 e 2479 c.c., co. 2, n. 1).

Tale contrasto si rende ancor più evidente se si considerano i diritti corporativi estesi al familiare del socio, il quale può prendere parte alle decisioni riguardanti l'impiego degli utili, degli incrementi, nonché la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi, ed addirittura la cessazione dell'impresa stessa.

Disposizioni, queste, in palese contrasto con quelle che regolano le società, in cui le modalità di assunzione all'interno di una compagine societaria sono riservate alle scelte degli amministratori o ai soci, con modalità previste secondo il tipo societario prescelto.

Nel soffermarsi sul carattere residuale della disposizione di cui all'art. 230-*bis* c.c., le Sezioni Unite sono giunte a concludere che, nel caso sussista un rapporto negoziale tipizzato, la disciplina sussidiaria dell'impresa familiare deve intendersi come fondamentale, nel sistema di tutele, qualora non serva a colmare un vuoto normativo.

Tali argomentazioni sono quelle prese in considerazione dalla Sezioni Unite, altresì ritenendo che l'art. 230-*bis* c.c., giacché riferito solo all'impresa individuale, sia incompatibile con qualsiasi tipo di società.

In particolare, nella fattispecie considerata, che è quella di una società in accomandita semplice, è da escludere la configurabilità dell'impresa familiare, potendosi solo ravvisare un rapporto di lavoro subordinato per il quale il ricorrente sarebbe legittimato a invocare la relativa tutela.



Ad avviso della Corte, quindi, l'art. 230-*bis* c.c. costituisce una norma eccezionale, discostandosi rispetto dalle norme generali in tema di prestazioni lavorative, impedendone ogni possibilità di interpretazione analogica⁷⁹.

Di recente una parte della dottrina ha evidenziato, contrariamente all'indirizzo seguito dalle Sezioni Unite, che il rapporto di impresa familiare non si costituisce con il familiare imprenditore individuale, come non si pone con la società tra familiari, ma si instaura con l'impresa che vive "in famiglia", sia essa individuale o societaria.

Secondo questo orientamento, la mancata valutazione di quelli che erano l'intenzione e gli effettivi obiettivi perseguiti dal legislatore avrebbe impedito alla Corte di legittimità di cogliere la reale dimensione ed il tale istituto. Fattispecie questa che, così interpretata, riconoscerebbe una protezione in capo al familiare collaboratore da un eventuale sfruttamento, esclusivamente in presenza di un'impresa individuale e non anche di una gestione condotta da più familiari⁸⁰.

In linea con queste argomentazioni, nella precedente sentenza n. 19116 del 2004, la Corte di Cassazione aveva ritenuto ammissibile la costituzione dell'impresa familiare nel caso di esercizio dell'attività di impresa da parte di una società di

⁷⁹ Alcune pronunce hanno ritenuto l'istituto contemplato dall'art. 230-*bis* c.c. inapplicabile alla c.d. famiglia di fatto, tenuto conto del fatto che l'impresa familiare ruoterebbe intorno al cardine della famiglia legittima, individuata nei più stretti congiunti, di tal che l'equiparazione tra il coniuge ed il convivente sarebbe in contrasto con la circostanza che solo il matrimonio determina a carico dei coniugi conseguenze perenni ed ineludibili, come il dovere di mantenimento o di alimenti al coniuge (che permane anche con la cessazione degli effetti civili del matrimonio), mentre la convivenza è una situazione di fatto i cui elementi caratterizzanti sono la revocabilità unilaterale *ad nutum* e la precarietà; M. C. ANDRINI, *L'impresa familiare*, in *Azienda coniugale e impresa familiare*, a cura di D. VITTORIA e M. C. ANDRINI, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, Padova, 1989, 224.

Altro orientamento, invece, ha ritenuto che le prestazioni lavorative tra conviventi *more uxorio* sarebbero da considerare prestazioni di cortesia gratuite e sfornite di valore contrattuale, salva la possibilità della prova di un contratto di lavoro subordinato o di un rapporto di impresa familiare, così che l'istituto dell'art. 230-*bis* c.c. sarebbe applicabile anche in presenza di una famiglia di fatto, quale formazione sociale atipica ma rivestita di rilevanza sul piano costituzionale.

⁸⁰ M. CORSI, *Impresa in famiglia, impresa familiare e società*, in *Giuris. Comm.*, fasc. 3, 2015, 522.



persone, limitatamente alla quota del socio familiare che sarebbe, poi, gravato dall'obbligo di mantenimento⁸¹.

Si è dato, talora, rilevanza alla circostanza che la forma societaria adottata in concreto potesse essere quella della società di fatto, all'interno della quale regna un principio di attenuazione dell'autonomia patrimoniale e una maggiore evidenza della componente personale⁸².

Tuttavia, sul piano sostanziale degli effettivi interessi in gioco, diviene rilevante il riferimento alla finalità di tutela che l'art. 230-*bis* c.c. riserva al lavoro familiare, in vista della protezione riservata al familiare collaboratore per la scelta della forma societaria di esercizio dell'attività, e nella prospettiva sostanziale diretta a evitare fenomeni elusivi⁸³.

Con la sentenza n. 22732 del 4 ottobre 2013, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l'impresa familiare coltivatrice fosse equiparabile alla forma più elementare di impresa collettiva, ossia alla società semplice, con la conseguenza che, in caso di decesso, la quota del familiare consorziato sarebbe confluita nel suo asse ereditario. Così interpretando, la legittimazione passiva rispetto al credito per gli utili andrebbe riconosciuta all'impresa familiare e agli altri familiari consorziati (che risponderebbero di tale obbligazione con i beni comuni), piuttosto che agli eredi del capofamiglia defunto.

Di guisa che, la morte di un socio non è idonea a far venire meno l'organismo collettivo, con la conseguente applicabilità in via analogica dell'art. 2284 c.c. e l'impossibilità di far valere la domanda diretta alla liquidazione della quota di partecipazione agli utili nei confronti degli eredi del capofamiglia defunto, i quali,

⁸¹ M. LIBERTINI, *Sull'impresa familiare e sulla derogabilità della disciplina dell'art.20-bis c.c.*, in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, a cura di Maisano, Napoli, 1977, 126.

⁸² Cass., 19 ottobre 2000, n. 13861, in *Foro it.*, 2000, 1230.

⁸³ D. DE MARTINI, *Considerazioni sull'impresa familiare e sull'azienda gestita dai coniugi*, in *Dir. Fall.*, 1979, I, 16; in giurisprudenza, Cass. 19 ottobre 2000, n. 13861, *cit.*, *App.*, Torino, 26 luglio 2000, in *Giur. it.* 2000.



rispetto a tale *petitum* processuale, sarebbero appunto privati di legittimazione passiva⁸⁴.

In un ultimo, il recente orientamento della Corte di Cassazione sez. lavoro, del 13 ottobre 2015, n. 20552⁸⁵, in linea con la posizione assunta dalle Sezioni Unite del 2014, ha ribadito l'incompatibilità dell'esercizio dell'impresa familiare con la disciplina societaria, attesa, appunto, la partecipazione del familiare agli utili e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, all'avviamento in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, oltre che per il riconoscimento in capo al familiare del socio di diritti corporativi, in conflitto con le norme imperative che regolamentano il sistema societario.

Se così non fosse, a parere della Corte, si introdurrebbe un inedito metodo collegiale maggioritario, integrato con la presenza dei familiari dei soci nelle decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi, alla gestione straordinaria e agli indirizzi produttivi, come anche alla cessazione dell'attività d'impresa. Allo stesso tempo, ad avviso della citata recente giurisprudenza, è da escludere la configurabilità di un'impresa tra due coniugi, qualora solo uno di essi eserciti un'attività commerciale in qualità di socio di una società di persone, essendo egli privo della qualità di imprenditore, tipica della società.

5. Le conclusioni cui sono approdate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno portato definitivamente ad escludere l'applicabilità dell'art. 230-*bis* c.c. alla prestazione di lavoro resa da un familiare o da un affine a favore dell'azienda, in relazione alle imprese costituite in forma societaria.

Tale istituto, pertanto, sarebbe applicabile solo alle imprese individuali, e non anche a quelle collettive, non potendosi configurare, all'interno di una medesima

⁸⁴ Cass., 4 ottobre 2013, 22732, in *Diritto e Giustizia online*, 2013, 1292.

⁸⁵ Cass., sez. lavoro, 13 ottobre 2015, 20552, in *Giust. Civ. Mass.*, 2015.



compagine, la compresenza di due rapporti, uno legittimato dal contratto di società e l'altro originato dal vincolo di tipo familiare o di affinità.

Sin dall'entrata in vigore della novella del 1975, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, anche in sede costituzionale, è intervenuta in diverse occasioni per tentare di sciogliere il nodo gordiano sorto riguardo a questo particolare e singolare istituto: soprattutto sul tema relativo al rapporto tra l'impresa familiare ed il legame coniugale e la convivenza *more uxorio*, nonché in relazione all'esercizio dell'impresa in forma collettivo-societaria.

La copiosa e fitta elaborazione giurisprudenziale ha fatto emergere un punto fermo rappresentato dalla natura "residuale dell'istituto", il quale non può configurare un ulteriore regime patrimoniale dei coniugi, ma si accosta a quello prescelto, regolamentando un aspetto della vita patrimoniale dei consorti.

Su tale presupposto riposa la tendenza a escludere la riconducibilità dei rapporti relativi all'istituto in commento nell'alveo della disciplina societaria.

Nel corso degli anni, l'analisi del percorso giurisprudenziale illustrato ha evidenziato una tendenziale fermezza nel riconoscere all'istituto un carattere residuale, con la conseguente applicazione della disciplina contenuta nell'art. 230-*bis* c.c. unicamente in assenza di una differente regolamentazione.

Il carattere suppletivo comporta che la tutela in commento investa situazioni di apporto lavorativo del familiare nell'impresa, che non rientrano nel modello classico del lavoro subordinato, ovvero in quei vincoli sorti tra i membri della famiglia che trovano fondamento in un rapporto contrattuale diverso, come può essere quello societario.

L'enigma principale circa la natura individuale o collettiva dell'impresa familiare ha visto contrapporsi – come si diceva – due principali orientamenti, all'interno dei quali la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità, indirizzate nel primo senso, hanno evidenziato che i diritti dei collaboratori sono indipendenti dalla



titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio, senza per questo determinare una modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare di essa, al quale è riconosciuta la qualifica di imprenditore.

Ne consegue che imprenditore sarebbe solo colui che, effettivamente, ha la titolarità dell'impresa, è responsabile nei confronti dei terzi ed è soggetto al rischio di fallimento.

Diversamente nella prospettiva in cui si è collocato l'opposto e minore orientamento, propenso a riconoscere in capo a ciascun partecipante la veste di imprenditore, con i correlati poteri e le relative responsabilità, l'impresa familiare sarebbe idonea ad assumere rilevanza negli eventuali rapporti esterni con i terzi soggetti, e la conseguente estensione del fallimento a tutti i partecipanti.

Le Sezioni Unite nella sentenza in commento, dopo aver riepilogato i filoni giurisprudenziali delineatesi nel tempo sin dalla riforma del diritto di famiglia, sono arrivate ad affermare l'incompatibilità dell'impresa familiare rispetto a ogni tipologia societaria, suffragando il tutto con un consistente apparato argomentativo, peraltro, giungendo a definire la disciplina sussidiaria dell'impresa familiare come "recessiva" nel sistema di tutele approntato, considerato che la stessa non è mirata a colmare un determinato vuoto normativo, poiché il rapporto che essa regola è tipizzato e dotato di una normativa compiuta ed autosufficiente.

A giudizio della Corte non sussiste alcun motivo fondato che possa limitare il criterio di residualità – che informa la disciplina dell'impresa familiare – al solo rapporto individuale tra imprenditore e familiare, ossia qualora sia in concreto ravvisabile un contratto associativo (nella forma della società occulta) o di scambio (come l'associazione in partecipazione, il lavoro subordinato, l'opera intellettuale), dovendo escludersi la possibilità di configurare l'istituto già quando l'esercizio dell'impresa rivesta la forma societaria.



Deve escludersi, peraltro, una lettura correttiva della norma, sostenuta da parte della dottrina e riflessa negli orientamenti giurisprudenziali difformi, secondo la quale, nell'obiettivo di salvaguardare l'unicità e la coerenza del sistema, si potrebbe portare avanti un'applicazione di tipo selettivo della disciplina in tema di impresa familiare, ovvero operare una sorta di "destrutturazione" della norma, separando il suo nucleo essenziale di applicazione necessaria e indiscutibile, caratterizzato dal diritto al mantenimento, riconoscibile anche in un rapporto tra familiare e socio, e la restante categoria di poteri (incompatibile con la regolamentazione societaria), avente natura eventuale e accessoria, e riferita alla sola impresa individuale.

Tale operazione, frutto di una forzatura ermeneutica e infedele al testo, determinerebbe una sorta di *'amputazione ortopedica della norma'* nella parte in cui non sarebbe compatibile con la disciplina societaria, al fine di preservarne l'applicazione in favore del familiare del socio.

Se non si può negare che con la riforma introdotta dalla legge del 1975 sia venuta meno la presunzione della gratuità delle prestazioni rese in seno al contesto familiare, al tempo stesso resta fermo il principio secondo cui non è possibile determinare a priori l'estensione della tutela, dovendosi ricostruire la stessa in via interpretativa, nel rispetto fedele al dettato della norma positiva.

Ai familiari che prestano in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, l'ordinamento codicistico riconosce diritti particolari, quali *'il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in seconda battuta, la partecipazione agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato'*⁸⁶.

⁸⁶ Appare, dunque, evidente come non il socio, ma la società personale sia il soggetto imprenditore, in quanto centro esponenziale di interessi collettivi (e quindi sopra individuali) dotato di autonoma soggettività, soggetta come tale allo statuto dell'imprenditore commerciale (art. 2214 c.c. e ss.) ed in



Oggi la disciplina concreta relativa alla figura dell'impresa familiare appare ispirata all'esigenza di regolare la sorte economica degli utili, degli incrementi e del trasferimento.

Viene, infatti, riconosciuta la prelazione in favore dei partecipi e assicurata la remunerazione del lavoro dei collaboratori, fermo restando che ciò che concretamente rileva è il risultato raggiunto a livello di consistenza patrimoniale dell'azienda, intesa come valorizzazione della stessa rispetto alla consistenza originaria. Gli utili sono, così, naturalmente destinati, salvo il diverso accordo, al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni e il diritto alla partecipazione agli utili coincide con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante. Costui, cioè, sarà gravato dall'onere di dover dare conto della sussistenza di tali utili e degli incrementi dell'azienda, onde poter essere ammesso a parteciparvi⁸⁷.

Ciò comporta che l'impresa familiare non possa essere sovrapponibile all'impresa societaria e, nell'ambito dei diritti riconosciuti ai familiari collaboratori, non tutti si traducono in entità reddituali assoggettabili all'imposta.

Il decreto attuativo dell'imposta sui redditi⁸⁸, infatti, rinvia testuale alle disposizioni civilistiche quando si aprono i discorsi circa la natura dell'impresa familiare.

Una considerazione fondamentale, da cui non si può prescindere, è che la disciplina della imposizione dei redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* c.c.

particolare al fallimento: quello del socio di società di persone giustificandosi soltanto per la natura personale e diretta della sua responsabilità illimitata, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, a prescindere dall'accertamento della sua personale insolvenza, appunto in difetto della sua autonoma qualità di imprenditore.

⁸⁷ Questa tecnica rinvia una conferma anche a livello tributario, considerato che se da un punto di vista della corresponsione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche viene operata una ripartizione del reddito in capo ai vari soggetti partecipanti all'impresa familiare (ferma restando la quota minima del 51% in capo al titolare), altre imposte come l'IRAP, che sono tipicamente riconducibili al reddito di impresa, non gravano sui collaboratori (Cass. civ. sez. V, n. 19777 del 2013).

⁸⁸ Si veda in proposito il D.P.R. n. 597/1973 poi modificato dal D.P.R. n. 917/1986.



resta estranea ai criteri di ripartizione degli utili applicabili nell'ambito di un rapporto societario o di tipo associativo.

I redditi attribuibili ai collaboratori dell'impresa familiare sono, infatti, sul versante impositivo totalmente estranei a quelli derivanti da una partecipazione societaria o di tipo associativo.

L'assimilazione tra imprenditore e socio, inoltre, sembra non considerare la piena differenza intercorrente tra le due figure, posto che se è vero che alle società di persone, dotate di autonoma soggettività, (artt. 2266, 2659 e 2839 c.c.) è possibile riconoscere la qualifica di imprenditore, simmetricamente, è da escludere la qualità di imprenditore commerciale in capo al socio⁸⁹.

L'estensione della disciplina dell'impresa familiare alle società, nel determinare una caotica sovrapposizione di regolamentazioni, finirebbe quindi con l'attribuire al familiare estraneo alla società il potere di incidere sulle scelte gestionali che la legge, invece, riserva ai soli soci e organi della stessa.

Pertanto, l'impostazione seguita dalla Corte Suprema appare di indubbio rigore e pienamente rispettosa del dettato testuale di cui all'art. 230-*bis* c.c., oltre che della disciplina societaria stessa.

Resta, tuttavia, sullo sfondo l'esigenza di tutelare il lavoro prestato dal familiare a favore della società di cui siano soci i suoi parenti o affini, rispetto alla quale le Sezioni Unite hanno ritenuto che non esista un *deficit* di garanzia, trovando applicazione il rimedio sussidiario di chiusura dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c.

Ne discende che la tutela del lavoro prestato all'interno di una società familiare può essere ricercata all'interno di diversi istituti, rispetto ai quali l'impresa familiare ha solo un carattere residuale. In detta sede, la giurisprudenza di legittimità ha posto in

⁸⁹ In particolare, ai fini della dichiarazione di fallimento, in estensione, laddove prevista in ragione della sua istituzionale responsabilità illimitata, che non presuppone l'autonoma insolvenza personale (Cass. civ. sez. I, 19 maggio 2000, 6541; Cass. civ. sez. I, 11 dicembre 2000, n. 15596) e che resta, diversamente, esclusa per il socio di una società di capitali unipersonale, ove pure l'assimilazione con la figura dell'imprenditore potrebbe apparire non arbitraria (Cass. civ. sez. I, 14 marzo 2004, n. 6128).



rilievo la necessità che la parte, oltre a dar prova della prestazione della sua attività lavorativa, deve offrire anche la prova della sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, quali il rispetto dell'orario di lavoro, l'inserimento all'interno della struttura organizzativa del datore e la sottoposizione alle direttive e al potere disciplinare⁹⁰.

Le considerazioni sin qui esposte non impediscono di rilevare come la negazione *tout court* dell'operatività dell'art. 230-bis c.c., ogni qualvolta l'attività d'impresa sia svolta nella forma societaria, comporti di fatto un vero e proprio *vulnus* al sistema di tutele organizzato dalla novella, eludibile in quanto tale semplicemente mediante l'interposizione di uno schermo societario tra la persona del familiare che presta l'attività lavorativa e quella del titolare di quest'ultima, non potendosi trascurare che la distinzione intercorrente tra una struttura societaria e i soci che la compongono perde valore qualora sia chiaro e manifesto che la persona giuridica costituisca un mero espediente per realizzare scopi fraudolenti⁹¹.

In definitiva, per una corretta ed effettiva tutela degli interessi sottostanti alla disciplina dell'impresa familiare – comunemente ravvisati nell'esigenza di tutela del lavoro familiare e nell'obiettivo di impedire la perpetrazione di situazioni di abuso e di sfruttamento nell'ambito della comunità lavorativa familiare – occorrerebbe, in una prospettiva *de iure condendo*, una diversa soluzione che tenga più conto e attenzione dei medesimi.

⁹⁰ Cass. sez. lav., 8 aprile 2011, n. 8070 e Cass. sez. lav. 22 novembre 2011, n. 24619.

⁹¹ L. BALESTRA, *Esercizio dell'attività di impresa in forma societaria e disciplina di cui all'art.230-bis c.c.: sull'asserita incompatibilità*, in *Dir. civ. cont.*, 2015, 128 e ss.; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, Milano, 2006, 3 e ss.

